COMUNE DI VANZAGHELLO

Provincia di Milano

REGOLAMENTO DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Approvato dal C.C. con deliberazione n.

Entrato in vigore il

TITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1: Campo di applicazione, finalità e definizioni

Il presente regolamento, in base alle linee guida di cui alla direttiva D.P.C.M. 3 marzo 1999 denominata "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" e successive modifiche ed integrazioni , disciplina criteri e modalità per l'impiego del suolo e del sottosuolo, delle sedi stradali di proprietà comunale e di aree di uso pubblico con l'obiettivo primario di razionalizzare la posa e gestione dei servizi tecnologici a rete in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la qualità dei servizi favorendo la necessaria tempestività degli interventi e consentendo, nel contempo, la regolare agibilità del traffico urbano, veicolare e pedonale, al fine di evitare il disagio alla popolazione nell'area interessata ai lavori.

Le disposizioni previste sono suscettibili di adeguamento con l'approvazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS), di cui all'art. 3 della predetta direttiva, della L.R. 26/2006 e R.R. 15.02.2006 n. 6.

Costituiscono oggetto di questo regolamento le autorizzazioni per la manomissione di suolo pubblico richieste da soggetti pubblici e privati o da Enti e Società affidatari e/o gestori di servizi pubblici, riguardanti:

a. l'esecuzione d'interventi di costruzione, manutenzione e riparazione di reti di pubblico servizio, sia aeree che sotterranee che comportino qualsivoglia intervento su suolo pubblico,
b. l'esecuzione di lavori di manomissione, scavo e conseguente ripristino per attività ed opere che non coinvolgano reti di pubblico servizio che a titolo esemplificativo riguardano l'apertura e ripristino passi carrabili, modifica posizionamento cordonate, posizionamento cartellonistica, esecuzione lavori su aree pubbliche date in concessione permanente, formazione di cavedi, etc. su aree di proprietà comunale ovvero su strade o aree con servitù di pubblico transito.

L'autorizzazione alla manomissione stradale ha validità di autorizzazione per l'occupazione temporanea delle aree necessarie per eseguire i lavori di manomissione stradale.

Articolo 2: Attività preliminare allo scavo

Entro il mese di gennaio di ogni anno i soggetti erogatori di pubblici servizi dovranno consegnare al Comune i programmi annuali degli interventi che interesseranno il sottosuolo stradale di proprietà comunale, ovvero soggetto a servitù di uso pubblico, per l'esame, la valutazione ed il coordinamento da parte dei tecnici comunali preposti. Gli allacciamenti alle utenze non sono assoggettabili a programmi annuali e nemmeno gli interventi per rottura.

Al fine di programmare e coordinare i lavori previsti nei programmi di cui al punto precedente, entro il mese di febbraio il Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale (di seguito UTC) indicono una conferenza di servizi invitando le aziende concessionarie con il fine di redigere un programma annuale dei lavori con l' indicazione delle tempistiche degli interventi comprensivi delle eventuali interferenze con la viabilità e con l'indicazione del periodo e degli orari di lavoro previsti. L'Amministrazione Comunale di seguito indicata con A.C.

Articolo 3: Norme procedurali

Chiunque intenda eseguire lavori che interessino la modifica della pavimentazione del suolo pubblico comunale o ad uso pubblico o che, comunque, comportino la manomissione del suolo e sottosuolo pubblico, deve chiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale .

La richiesta di autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni:

1. gli elementi identificativi del richiedente;

2. i motivi per i quali è necessario l'intervento nel sottosuolo ed il numero di eventuali autorizzazioni;

3. il luogo (via, piazza, ecc.) dove sono previsti i lavori;

4. la descrizione dell'intervento e la superficie totale del suolo interessata dal lavoro, con documentazione grafica quotata e fotografica dello stato dei luoghi;

5. il tipo di pavimentazione esistente per i vari tratti interessati dalla lavorazione;

6. la data proposta per l'inizio lavori;

7. la durata degli stessi;

8. gli elementi identificativi dell'impresa incaricata dei lavori e del rappresentante legale della stessa;

9. gli elementi identificativi del Direttore Tecnico dell'impresa responsabile del cantiere;

10. gli elementi identificativi del Responsabile della Sicurezza, nel caso in cui la normativa richieda la presenza di tale figura;

11. altre eventuali informazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;

12. eventuale dichiarazione delle "Terre e roccie da scavo" ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

13. eventuali autorizzazioni o atti di assenso di Enti, Organismi o soggetti interessati a qualsiasi titolo all'intervento;

L'istanza deve essere presentata in triplice copia, ai sensi dell'articolo 67, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

d) Per motivi di reale urgenza operativa e per lavori che non potevano essere previsti e programmati (es. voragine, fuga di gas, rottura cavi elettrici), il Richiedente ne darà avviso all'UTC e all'area Polizia Locale a mezzo fax, telegramma o e-mail; in tal caso i lavori potranno iniziare anche in assenza di autorizzazione e, comunque, al massimo entro le 24 ore temporali successive; qualora, trascorso tale termine, i lavori non siano iniziati, l'intervento non è più considerato urgente e quindi dovrà essere preventivamente autorizzato secondo la procedura normale. Anche nel caso di interventi urgenti, entro 7 giorni dall'avviso, dovrà essere prodotta la documentazione prevista al paragrafo b).

I lavori su suolo pubblico realizzati senza concessione, autorizzazione provvisoria urgente o in difformità, sono considerati abusivi e gli autori della violazione sono soggetti a sanzione amministrativa ai sensi dei successivi articoli proporzionalmente al costo dell'intervento effettuato e al risarcimento di eventuali danni ad infrastrutture ed alberature.

Ogni modifica dei dati riportati nell'autorizzazione dovrà essere preventivamente autorizzata, in particolare per quanto riguarda le variazioni del tracciato di posa delle canalizzazioni.

Per eliminare o diminuire gli aggravi al corpo stradale o alla sicurezza della circolazione potrà essere imposto l'uso di tecnologie operative particolari quali trivellazioni, sondaggi, micro tunneling, posa di canalizzazioni teleguidate, ecc.

Prima di iniziare i lavori per la posa di nuovi impianti il titolare dell'autorizzazione dovrà dare avviso a tutti gli altri Gestori dei Servizi e Sottoservizi del suolo pubblico e prendere con essi gli accordi per un opportuno coordinamento, affinché non venga recato nessun danno ai cavi, alle tubazioni o ai manufatti esistenti.

La posa di nuovi impianti dovrà essere preceduta dalle necessarie indagini anche a mezzo di sondaggi, da eseguirsi a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, per verificare la compatibilità con gli altri sotto servizi presenti. La posizione delle nuove linee non dovrà essere di impedimento od ostacolo ad interventi di manutenzione o di sostituzione delle condotte preesistenti; in casi di assoluta necessità potranno essere accettate situazioni di sovrapposizione o interferenze solo su presentazione di autorizzazione scritta da parte della Società erogatrice danneggiata. Qualora fossero riscontrate situazioni di sovrapposizione non autorizzate, il titolare dell'autorizzazione che le ha causate, oltre alla sanzione di cui all'art. 32), sarà obbligato, anche a semplice richiesta del Comune, senza diritto ad alcuna indennità e nel più breve termine di tempo possibile, a spostare, modificare o a rimuovere gli impianti collocati in difformità a quanto sopra previsto.

Chiunque intraprenda lavori in esecuzione di opere che richiedono scavi nel suolo pubblico per i quali siano previsti provvedimenti autorizzativi dovrà tenere nel luogo dei lavori, copia della relativa autorizzazione e dell'apposita Ordinanza temporanea di disciplina della circolazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di polizia o del personale dell'UTC.

Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione a propria cura e spese idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e i necessari ripari della zona stradale interessata ai lavori, come prescritto dalle vigenti normative in materia di disciplina della circolazione stradale, della normativa di sicurezza nei cantieri mobili e secondo le prescrizioni impartite dagli organi di Polizia Locale.

Articolo 4: Prescrizioni e deroghe

I lavori dovranno iniziare e concludersi, ripristino provvisorio compreso, entro i limiti temporali stabiliti dal provvedimento di autorizzazione.

Per riaprire un'area di cantiere al pubblico transito, anche su richiesta dell'Amministrazione, il titolare dell'autorizzazione dovrà a propria cura e spese, ripristinare gli scavi come prescritto all'interno dell'autorizzazione e ai successivi titoli. Detto ripristino degli scavi, dovrà essere tenuto sotto continua sorveglianza dal titolare dell'autorizzazione e, ove occorra, tempestivamente ricaricato dal titolare medesimo, fino a definitivo ripristino definitivo da parte dell'A.C previsto al successivo art. 27. Il titolare dell'autorizzazione dovrà altresì farsi carico della segnaletica temporanea verticale ed orizzontale, anche provvisoria, adeguata alle condizione dei luoghi e concordata con gli organi di Polizia Locale.

Per scavi effettuati trasversalmente all'asse stradale, gli interventi dovranno sempre essere eseguiti a tratti; contemporaneamente, se possibile e se ritenuto necessario, dovranno essere predisposte nel sottosuolo più tubazioni passacavi affinché il titolare dell'autorizzazione per proprie future necessità di potenziamento degli impianti non debba ricorrere a nuovi scavi.

Qualora durante il corso dei lavori dovessero essere arrecati danni alle tubazioni o ai pozzetti per lo scarico delle acque meteoriche, anche private, o degli impianti di pubblica illuminazione o altre reti tecnologiche di pubblico servizio, dovrà essere dato avviso al più presto all'A.C.; il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere al più presto a ripristinare quanto danneggiato utilizzando tecnologie e materiali non difformi da quelle in uso, eseguendo i lavori a regola d'arte; in caso di inadempienza del titolare dell'autorizzazione, a seguito di diffida scritta ed, altresì, in casi particolari, l'UTC , potrà far eseguire direttamente i lavori di riparazione rivalendosi sul titolare dell'autorizzazione. A titolo di mancata esecuzione dell'intervento stesso, quale penale, sarà addebitato al titolare dell'autorizzazione una somma pari alla percentuale del 50% dell'importo lavori in parola.

Articolo 5: Responsabilità ed obblighi

L'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato all'UTC in modo che sia possibile individuare, anche in un secondo tempo, chi abbia effettuato l'intervento. Dalla data di consegna i sedimi sono in carico al il titolare dell'autorizzazione e vi rimarranno fino alla riconsegna al Comune, dopo la attestazione di regolare esecuzione di cui all'art. 23; durante questo periodo i sedimi stradali oggetto dei lavori e relativo ripristino sono a carico manutentivo del titolare dell'autorizzazione, in quanto committente dei lavori.

Le responsabilità civili e penali in caso di incidenti o danni a cose o persone che si dovessero verificare a causa dei lavori o comunque nell'ambito del cantiere, tra la data di consegna e quella di ripresa in carico da parte del Comune, sono esclusivamente attribuibili al titolare dell'autorizzazione.

Il Comune non ha responsabilità alcuna sulla mancata applicazione delle leggi antinfortunistiche e sui cantieri mobili e delle leggi che in qualche modo hanno a che fare con la realizzazione dell'opera; tali responsabilità ricadono esclusivamente sul titolare dell'autorizzazione.

Ogni più ampia responsabilità per qualsiasi evento di danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza dei lavori, nonché della buona esecuzione finale, ricadrà esclusivamente sul titolare dell'autorizzazione restando perciò il Comune totalmente esonerato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Il titolare dell'autorizzazione, su richiesta dell'Amministrazione, dovrà far verificare, anche con prove di laboratorio, le opere di ripristino e le relative spese saranno a suo carico.

A lavori ultimati per quanto concerne la posa di nuove canalizzazioni, dovranno essere forniti gli elaborati grafici quotati.

Articolo 6: Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio dell'autorizzazione avverrà dietro presentazione della seguente documentazione:

A. PER I SOGGETTI PRIVATI:

1) ricevuta del versamento su conto corrente postale n. 25748203, intestato al Comune di Vanzaghello – causale: "manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: "……- diritti di segreteria " per un importo di € 40,00
2) la cauzione provvisoria di cui all'art. 11 di questo regolamento;

3) ricevuta del pagamento TOSAP;
4) il piano di segnaletica temporanea di cantiere approvato dal Responsabile dell'Area Polizia Locale;
5) dichiarazione di inizio lavori;
6) n. 1 marca da bollo ordinaria.

B. PER ENTI O SOCIETÀ AFFIDATARI E/O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI:

1) l'eventuale polizza fideiussoria di cui all'art. 9 del presente regolamento;
2) il nominativo del referente unico;
3) ricevuta del pagamento TOSAP se dovuta;
4) il piano di segnaletica temporanea di cantiere approvato dal Responsabile dell'Area Polizia Locale;
5) dichiarazione di inizio lavori;
6) n. 1 marca da bollo ordinaria.

Gli importi conseguenti ai punti sopra indicati, saranno determinati dall'UTC e comunicati al richiedente a mezzo di lettera postale, mail o fax; questi sarà tenuto a presentare la ricevuta dei versamenti all'UTC prima del ritiro dell'autorizzazione.

Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione dell'autorità preposta alla vigilanza.

In alternativa al versamento tramite conto corrente postale è possibile versare le somme richieste alla Tesoreria Comunale con le medesime causali.

Articolo 7: Termini e modalità del procedimento di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione alla manomissione deve essere presentata dai soggetti interessati, singolarmente per ogni lavoro da eseguire. E' ammessa una domanda unica per più manomissioni solo nel caso d'interventi programmati e da eseguirsi in sequenza nella stessa strada. Enti e società di gestione/erogazione di servizi dovranno presentare i piani di programmazione annuale degli interventi secondo le disposizioni di cui all'art. 2 di questo regolamento. Le autorizzazioni saranno sempre e comunque rilasciate singolarmente.

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 il Comune si pronuncerà sulla richiesta di autorizzazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda; entro lo stesso termine il Comune si pronuncerà con motivato parere in caso di diniego all'istanza.

La mancata o inesatta indicazione dell'ubicazione dell'intervento o dello sviluppo del tracciato e la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista è motivo di sospensione della pratica e dei termini.

Della sospensione del procedimento verrà data comunicazione al richiedente (anche mediante mail o fax), il quale disporrà di 30 giorni per integrare la documentazione. In mancanza dell'integrazione richiesta entro il termine indicato, la domanda di autorizzazione si intenderà respinta; di ciò verrà data comunicazione all'interessato.

Per ogni variazione che modifica, anche in corso d'opera, la natura dei lavori autorizzati o la loro ubicazione o anche la loro consistenza, è obbligatorio sospendere i lavori e presentare

documentazione di variante per l'ottenimento di una nuova autorizzazione in variante. Qualora si proceda ad apportare le variazioni di cui sopra in assenza dell'autorizzazione in variante, si incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione per le ipotesi di manomissioni non autorizzate.

Con il rilascio dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico per gli scopi di cui all'art. 1, i soggetti autorizzati sono responsabili per danni a persone o cose derivanti da azioni o omissioni compiute durante il corso dei lavori e nel periodo di assestamento del ripristino provvisorio.

Relativamente agli impianti di telecomunicazione si dovrà fare riferimento a quanto previsto dall'art. 88 Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche"

Articolo 8: Autorizzazioni d'urgenza

Per motivi di reale urgenza determinata da cause di forza maggiore e per lavori che non potevano essere previsti o programmati in sede di redazione del piano annuale degli interventi di cui all'art. 1 è previsto il rilascio di un'autorizzazione d'urgenza per la manomissione del suolo pubblico.

L'autorizzazione provvisoria d'urgenza si intenderà rilasciata – sotto condizione risolutiva – a seguito dell'invio di comunicazione, anche mediante fax, contenente l'indicazione e la localizzazione delle opere da eseguirsi. La comunicazione in questo caso deve essere inviata contestualmente alle seguenti aree dell'amministrazione comunale:

- all'Area Tecnica, Servizio Manutenzioni;
- al l'Area Polizia Locale.

Entro i successivi 3 gg. il richiedente, per l'ottenimento dell'autorizzazione a sanatoria, dovrà consegnare tutta la documentazione normalmente necessaria per la procedura ordinaria unitamente ai relativi versamenti, pena l'avveramento della condizione risolutiva e la conseguente revoca automatica dell'autorizzazione provvisoria rilasciata.

Decorso inutilmente il termine come sopra indicato, i lavori eseguiti d'urgenza per i quali non si è proceduto alla regolarizzazione, verranno considerati come eseguiti in assenza di autorizzazione, ed i soggetti responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione.

I lavori d'urgenza dovranno inderogabilmente iniziare entro 24 ore dall'invio della comunicazione, pena la revoca immediata del provvedimento di autorizzazione d'urgenza.

La procedura d'urgenza deve intendersi applicabile solamente per interventi su servizi autorizzati già esistenti nel sottosuolo.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DI ENTI E SOCIETA' DI GESTIONE O EROGAZIONE DI SERVIZI

Articolo 9 Polizza fideiussoria

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, il richiedente dovrà dimostrare di possedere, per gli interventi previsti dal presente titolo, adeguata e capiente polizza fideiussoria di responsabilità civile anche di carattere generale che garantisca la corretta esecuzione dei ripristini e dell'esatto adempimento delle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento.

L'Amministrazione procederà ad escutere quota parte della polizza nei seguenti casi:

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'amministrazione comunale procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.
b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.
c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'Amministrazione, previo invio – anche mediante mail o fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'Amministrazione è autorizzata ad intervenire d'ufficio con il recupero in danno delle spese sostenute

Il recupero in danno della spesa sostenuta avverrà applicando i prezzi contenuti nell'ultimo listino prezzi della Camera di Commercio di Milano alle superfici di ripristino.

Articolo 10: Ripristino definitivo

Nel caso in cui i soggetti di cui al presente titolo non aderiscano a quanto previsto all'art. 27 del presente regolamento, i ripristini definitivi non potranno essere eseguiti se non dopo un comprovato e definitivo assestamento del ripristino provvisorio e comunque entro sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione.

In tal caso, i soggetti interessati dovranno presentare all'Amministrazione istanza di autorizzazione; il rilascio avverrà ai sensi dell'art. 6.

L'Amministrazione, nel caso di concomitanza di più interventi,anche non contemporanei, nell'area interessata dai lavori autorizzati, si riserva, a suo insindacabile giudizio, di destinare in tutto o in parte le superfici di ripristino verso aree differenti da quelle oggetto dell'intervento autorizzato ovvero concentrare in un unico significativo ripristino nel corso di vari interventi effettuati.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERVENTI A CARICO DEI PRIVATI

Articolo 11: Cauzione

Per l'ottenimento dell'autorizzazione, il richiedente dovrà prestare cauzione, da costituirsi presso la Tesoreria Comunale tramite versamento su c/c postale n. 25748203 intestato al Comune di Vanzaghello – causale: manomissione suolo pubblico relativa ai lavori di: "……" – cauzione provvisoria. La cauzione verrà restituita, previa istanza inoltrata dall'interessato, solo a seguito di verifica finale positiva di cui all'art. 29.

L'importo della cauzione è commisurato alla superficie ed al tipo di pavimentazione da ripristinare.

Articolo 12: Escussione

L'A.C. procederà ad escutere la cauzione nei seguenti casi:

a. Nel caso in cui dall'azione od omissione del soggetto autorizzato derivi grave pericolo per l'incolumità pubblica l'A.C. procederà senza alcun preavviso all'eliminazione dello stato di pericolo, con successivo recupero in danno delle spese sostenute.

b. In caso di minore pericolo, previo invio di specifica nota al soggetto autorizzato, che entro 5 giorni dovrà obbligatoriamente eliminare il pericolo riscontrato. Trascorso tale periodo l'A.C. è autorizzata ad intervenire d'ufficio per l'eliminazione del pericolo, con il recupero in danno delle spese sostenute.

c. Nelle ipotesi di ripristini non conformi alle specifiche tecniche predisposte dall'A.C., previo invio – anche solo mediante fax – di specifica nota al soggetto autorizzato, che dovrà provvedere al corretto ripristino nel termine di 20 giorni dalla comunicazione suddetta. Se il concessionario non provvede nel termine indicato l'A.C. è autorizzata ad intervenire d'ufficio, con il recupero in danno delle spese sostenute.

Articolo 13: Modalità di svincolo delle somme detenute a titolo di garanzia

Eseguita la verifica finale di cui all'art. 29 e dietro apposita istanza da parte del soggetto autorizzato, si procederà allo svincolo della cauzione.

Articolo 14 Mancata richiesta di svincolo della cauzione

Decorsi dodici mesi dall'ultimazione dei lavori ovvero dalla scadenza dell'autorizzazione, senza che il soggetto concessionario abbia presentato istanza di svincolo della cauzione, questa verrà definitivamente incamerata dall'A.C.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI SU OPERE DI RECENTE REALIZZAZIONE

Articolo 15: Interventi su opere di recente realizzazione o ripavimentazione o ristrutturazione

Nel caso di interventi da eseguirsi su opere stradali di recente costruzione o ripavimentazione, di norma non saranno autorizzati interventi per un periodo non inferiore a:

a. anni 5 in caso di pavimentazioni speciali (basolato, acciottolati, ecc.)
b. anni 2 in caso di nuova costruzione stradale con pavimentazione in conglomerato bituminoso;
c. anni 2 in caso di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso;
d. anni 2 in caso di marciapiede di nuova realizzazione o di rifacimento integrale.

Gli interventi di cui sopra saranno comunicati al pubblico prima dell'inizio dei lavori.

Potranno essere autorizzati solo autorizzazioni d'urgenza ed interventi dovuti a cause di forza maggiore.

Per la decorrenza dei termini fa fede il certificato di collaudo dell'intervento all'interno del quale la strada è stata costruita o ripavimentata.

TITOLO V

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 16: Esecuzione dei lavori e segnaletica stradale

I lavori da effettuarsi sul suolo e nel sottosuolo pubblico dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare dell'autorizzazione secondo le prescrizioni tecniche di seguito elencate e riportate nell'autorizzazione.

Sono consentiti scavi paralleli e perpendicolari rispetto all'asse longitudinale della strada; solo per motivi eccezionali, valutati di volta in volta dal Servizio competente dell'Area Tecnica, potranno essere autorizzati scavi obliqui.

I segnali e le barriere di delimitazione e protezione, così come previsto dal Nuovo Codice della Strada e dalla normativa specifica di sicurezza sui cantieri mobili, dovranno essere ben visibili a distanza regolamentare e dovranno essere mantenuti fino all'ultimazione dell'intervento e cioè fino al ripristino provvisorio della pavimentazione ed, inoltre, dovrà essere predisposta la segnaletica orizzontale idonea alla riapertura della strada al traffico veicolare e pedonale.

A norma delle vigenti regolamentazioni in merito, tutti i segnali dovranno riportare ben visibile il nome dell'Impresa esecutrice dei lavori; all'inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello portante i termini di durata dei lavori, la loro tipologia e l'indicazione : "Lavori eseguiti per conto di… " accompagnata dalla denominazione dell'Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale sono eseguiti i lavori, il nome e la qualifica del responsabile tecnico del cantiere.

Articolo 17: Interventi su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso

Gli interventi su strade con pavimentazioni di conglomerato bituminoso dovranno essere eseguiti conformemente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Taglio della pavimentazione eseguito con fresa meccanica, per la larghezza di scavo stabilita; nel caso in cui le caratteristiche stradali o il tipo di intervento (pronto intervento), impediscano l'uso della fresa, il taglio della pavimentazione potrà essere eseguito esclusivamente con macchine a lama rotante. Qualora l'asse dello scavo sia posizionato ad una distanza minore o uguale a m. 1,00 dal bordo o dal ciglio stradale si dovrà eseguire la fresatura fino a tale limite, per l'intero spessore della pavimentazione.
2. Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta, presso discariche autorizzate.
3. Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia fine o con sottofondo in conglomerato cementizio.
4. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:

   a. per ripristini fino a m 2,00 di larghezza scavo: con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante fino alla quota di cm. -15 dal piano viabile. Gli scavi posizionati al di fuori della sede stradale, ma comunque a distanza inferiore a m. 1,00 dal ciglio della medesima, dovranno essere reinterrati con inerte naturale di nuova fornitura bagnato e costipato a strati.

   b. per ripristini superiori a m 2,00 di larghezza scavo: con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per

volta, fino a cm. - 65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. -15 dal piano stradale finito.

5. Copertura provvisoria dello scavo con conglomerato bituminoso "chiuso", con inerti "tipo 0 - 20 mm., per lo spessore di cm. 15, (da eseguirsi a regola d'arte, previa spruzzatura della mano di attacco con emulsione bituminosa adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e successiva sigillatura, con particolare attenzione alle "attaccature", con emulsione bituminosa acida e polvere asfaltica), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente cancellata o danneggiata. Dovranno essere effettuati con estrema urgenza ed ogni qualvolta si rendesse necessario, allo scopo di eliminare ogni possibile pericolo alla pubblica incolumità, eventuali interventi intermedi di ricarica mediante aggiunta di conglomerato bituminoso a fronte di assestamenti della pavimentazione (ricariche da eseguire anch'esse a perfetta regola d'arte).
6. disposizioni indipendenti dalle dimensioni dello scavo: riporto di tutti i chiusini e di tutte le caditoie stradali interessati dai lavori alla quota della nuova pavimentazione avendo particolare cura nel rifacimento delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.

Articolo 18: Interventi su strade con pavimentazione in materiali lapidei

Nel Centro Storico e su strade con pavimentazioni in materiale lapideo (cubetti di porfido, ciottolo, lastre o selici di trachite, ecc.) gli interventi dovranno essere eseguiti come da prescrizioni dell'UTC nel rispetto delle seguenti modalità operative:

1. Disfacimento delle pavimentazioni lapidee, per una larghezza superiore rispetto alla larghezza di scavo stabilita, in relazione al tipo di pavimentazione esistente. Nel caso di lastre o selici, gli elementi rimossi dovranno essere numerati progressivamente ed accatastati in luoghi tali da non ostacolare il transito veicolare o pedonale, con opportuna segnaletica; per motivi di sicurezza viabile o per pubblica incolumità, potrà essere richiesto l'allontanamento degli elementi rimossi, con trasporto ed accurato accatastamento ai magazzini comunali od in altra località, da dove saranno riportati in sito al momento del ripristino, sempre a cura e spese del titolare dell'autorizzazione. Le pavimentazioni in porfido e/o ciottoli, laterali all'area di scavo, non interessate dai lavori, dovranno essere bloccate da uno scivolo di materiali cementizi che ne impedisca il disfacimento durante le opere di scavo.
2. Demolizione con fresatrice o martello demolitore della eventuale fondazione in calcestruzzo e trasporto a rifiuto del materiale demolito.
3. Scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
4. Il piano di posa delle condotte potrà essere eseguito con sabbia fine o con sottofondo in conglomerato cementizio.
5. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito nel modo seguente:
   - per scavi di superficie fino a mq. 1,50, con stabilizzato di nuova fornitura misto a legante, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm.30 per volta, fino a cm. -10 dal piano stradale finito;
   - per scavi di superficie superiore a mq. 1,50 con inerte naturale stabilizzato di nuova fornitura, steso in opera a regola d'arte, bagnato e costipato a rifiuto per strati di cm. 30 per volta, fino a cm. -65 dal piano stradale finito; successiva stesa di stabilizzato con legante, per uno spessore di cm. 50 (sempre per strati, bagnato e costipato) fino a cm. -15 dal piano stradale finito.

- nel caso sia preesistente una fondazione in calcestruzzo e la stessa dovrà essere ricostruita con le medesime caratteristiche di resistenza.

6. Fino al ripristino definitivo delle sedi stradali e dei marciapiedi che verrà eseguito dall'A.C. il concessionario dovrà realizzare una copertura provvisoria dello scavo con conglomerato cementizio sino alla quota stradale esistente.

E' comunque discrezione dell'UTC, valutando ogni singola strada sulla base di eventuali problematiche oggettive, apportare variazioni in più o in meno delle quantità sopraccitate.

Articolo 19: Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione e su zone a verde pubblico

Gli Interventi su marciapiedi con qualsiasi tipo di pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, trachite ecc.) dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Scarifica della pavimentazione in conglomerato bituminoso per l'intera larghezza del marciapiede (o rimozione degli elementi lapidei o dei masselli di cemento).
2. Demolizione della eventuale fondazione in calcestruzzo; scavo e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta.
3. Il piano di posa delle condotte dovrà essere eseguito con sabbia di fiume o con sottofondo in conglomerato cementizio.
4. Riempimento dello scavo, per l'intera larghezza, eseguito esclusivamente con inerte stabilizzato con legante fino alla quota necessaria per la posa del massetto in calcestruzzo e successiva pavimentazione (conglomerato bituminoso, cubetti di porfido, lastre o selici di trachite, masselli di cemento, ecc.).
5. Rifacimento del massetto in calcestruzzo cementizio della "classe Rck 200", di spessore di cm 10 minimo, per la larghezza dello scavo se preesistente, o altrimenti per l'intera larghezza del marciapiede.
6. Per la posa dei servizi nelle zone a verde pubblico si dovrà porre la medesima cura a non danneggiare le colture presenti, adiacenti allo scavo e le cordonate che ne delimitano lo spazio. In particolari situazioni ed in presenza di essenze arboree od arbusti, gli scavi dovranno essere eseguiti a mano. Lo scavo dovrà inoltre distare non meno di ml. 2,00 dal centro delle piante ad alto fusto e comunque non dovrà essere in alcun modo manomesso o danneggiato l'apparato radicale. Il rinterro sarà sempre effettuato con lo stesso tipo di terreno, idoneo per le coltivazioni, curando poi lo spianamento anche delle zone limitrofe eventualmente manomesse. A scavo perfettamente colmato e livellato, o in un tempo successivo, per attendere la stagione più propizia, si dovrà procedere alla semina del tappeto erboso, di cui dovrà essere garantito l'attecchimento. Qualora non sia possibile effettuare lo scavo oltre i 2,00 metri dalla pianta l'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni indicate dall'UTC. Qualora infine, durante l'esecuzione degli scavi a distanza superiore a ml 2,00, venissero interessate radici con diam. superiore a cm. 2, si dovrà acquisire specifico parere dell'UTC .

Articolo 20: Ulteriori prescrizioni sull'esecuzione dei lavori

Nell'esecuzione di tutti i lavori è consentito l'uso di mezzi meccanici cingolati, esclusivamente se provvisti di pattini gommati.

Nei riguardi delle condutture sotterranee si precisa che dovranno essere posate ad una profondità non inferiore a m. 1,00 dal piano stradale (come stabilito dal Codice della Strada), intendendo tale misura presa dalla generatrice superiore esterna del tubo o del bauletto di protezione della conduttura. Soltanto nel casi di forzata impossibilità di raggiungere detta profondità, per impedimenti inamovibili nel sottosuolo, sarà consentita una minore profondità, che dovrà essere compensata da una maggiore adeguata protezione concordata con l'UTC e con gli altri utenti del sottosuolo interessati. Comunque dovrà essere posato a 10 cm sopra la generatrice della tubazione un nastro segnalatore che individui la presenza del sottoservizio.

La profondità minima dei manufatti in sede di marciapiedi non dovrà essere inferiore a m. 0,50. In tutti i casi dovranno essere particolarmente osservate le norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano) con riguardo alle eventuali azioni elettrolitiche o di accoppiamento elettrico prodotto da tubature metalliche o da condutture elettriche di altri servizi pubblici. Con i nuovi impianti dovranno sempre essere scrupolosamente osservate tutte le altre specifiche normative tecniche ed amministrative stabilite dalla legislazione vigente.

Nel caso che il ciglio dello scavo risulti ad un distanza minore di cm 30 dal cordolo del marciapiede si dovrà provvedere a rimuovere e ricollocare il cordolo stesso poiché la sua stabilità può risultare compromessa.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori vengano interessate aree circostanti il cantiere con deposito di materiali e/o passaggi dei mezzi d'opera danneggiando le superfici stesse (marciapiedi, parcheggi, ecc.) tali aree dovranno essere ripristinate a regola d'arte.

Se durante l'esecuzione dei lavori venissero occluse o danneggiate caditoie, bocche di lupo, o manufatti stradali in genere, alla fine dei lavori tali dispositivi dovranno essere ripristinati a regola d'arte, indipendentemente dallo stato preesistente.

Per ovviare ad eventuali inconvenienti, il richiedente dovrà comunque attuare tutti i necessari accorgimenti suggeriti dalla tecnica in materia.

L'UTC in relazione alle caratteristiche delle pavimentazioni interessate dagli interventi ed alla situazione di traffico insistente in loco, potrà concordare con il richiedente, al momento del rilascio dell'autorizzazione, l'applicazione di tecniche tendenti a migliorare l'opera di ripristino delle pavimentazioni interessate dai lavori e/o particolari tecnologie di scavo (es. spingitubo o micro tunneling, con divieto comunque dell'impiego di getti d'acqua in pressione).

Per ogni danno a cosa, persona, o al patrimonio del Comune che dovesse derivare dall'esecuzione dei lavori, siano essi in corso d'opera, sospesi in attesa dell'intervento di ripristino definitivo o terminati, il titolare dell'autorizzazione sarà ritenuto responsabile sino al collaudo delle opere stesse e successivamente, secondo i termini di legge.

Articolo 21: Manufatti di servizio

Tutti i manufatti di servizio sia realizzati in opera che prefabbricati, dovranno essere della migliore qualità e costruiti a perfetta regola d'arte, senza screpolature, sbavature e privi di porosità.

La loro ubicazione e le loro dimensioni dovranno essere indicate nella planimetria allegata alla richiesta di autorizzazione, art.3 punto b). In particolare:

1.Pozzetti:

- dovranno essere installati dei pozzetti di raccordo di dimensioni non superiori a m. 1,20 di lato o diametro e provvisti di chiusino in ghisa per portate di classe Dn 400, anche se insistenti su marciapiedi a raso;

- nelle altre tipologie di marciapiedi la classe dei chiusini in ghisa non dovrà essere inferiore alla classe Dn 250.
- per dimensioni superiori dovrà essere richiesta particolare autorizzazione;
- nei siti in cui la pavimentazione è in materiale lapideo (ciottoli, porfido, ecc.)
- dovranno essere previsti pozzetti esclusivamente a riempimento;
- il numero di manufatti dovrà essere il più ridotto possibile e concordato ogni volta con l'UTC;

2.Caditoie stradali:

le caditoie stradali dovranno essere di classe minima pari a quella prevista nella vigente normativa.

3. Armadietti:

per tutti gli armadietti, colonnine, ecc. da collocarsi sopra il suolo pubblico dovrà essere presentata di volta in volta domanda di autorizzazione e comunque la loro tipologia dovrà essere approvata dall'UTC. Ove possibile dovranno essere utilizzate strutture a scomparsa.

Articolo 22: Pubblicità degli interventi

Gli interventi che comportino particolari disagi alla circolazione e/o ai residenti, dovranno essere, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, opportunamente pubblicizzati a mezzo di appositi volantini, con messaggi in buca postale per i residenti, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

Articolo 23: Regolare esecuzione

I lavori dovranno essere condotti da un tecnico incaricato dal titolare dell'autorizzazione il quale, ad ultimazione degli stessi e prima della consegna dei sedimi al Comune, dovrà attestarne la regolare esecuzione e la conformità alle prescrizioni tecniche previste nel Regolamento; la certificazione potrà comprendere più località del territorio comunale.

Prima di prendere in carico i sedimi interessati ai lavori l'UTC, in casi particolari, potrà comunque richiedere al Concessionario di eseguire, a propria cura e spese, ogni verifica tecnica che si riterrà opportuna.

Il documento di regolare esecuzione dovrà essere integrato da uno schema dettagliato delle effettive dislocazioni delle opere realizzate, comprendenti dimensioni e quote, redatto in scala 1:2000 su uno stralcio della cartografia aerofotogrammetrica ufficiale del Comune, su supporto cartaceo o informatico; per gli Enti erogatori di servizi l'aggiornamento della cartografia, così come sopra descritta, potrà essere effettuato su supporto informatico in un'unica soluzione con cadenza annuale.

Articolo 24: Obblighi di manutenzione successiva alla ultimazione dei lavori

I tratti di strada o di marciapiede oggetto di lavori rimarranno in manutenzione al titolare dell'autorizzazione per la durata di anni 3 (tre) a partire dalla data di ultimazione dei lavori, data che dovrà essere comunicata per iscritto all'UTC.

Durante il periodo di manutenzione il richiedente dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere rinnovando le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere.

TITOLO VI
CONVENZIONI, DELEGHE ED ACCORDI

Articolo 25: Convenzioni ed accordi

Qualora la frequenza e l'entità degli interventi lo rendano opportuno è ammessa la stipula di convenzioni ed accordi tra i concessionari ed il Comune di Vanzaghello.

Articolo 26: Censimento del sottosuolo

I soggetti che dispongono, a qualsiasi titolo, di impianti nel sottosuolo comunale sono tenuti a presentare all'UTC entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione degli impianti esistenti in loro possesso.

Per quanto riguarda invece gli impianti di nuova costruzione, il rilascio della concessione per l'occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico e di infrastrutture comunali è subordinato alla consegna della documentazione tecnica degli impianti medesimi, presentata su supporto informatico secondo le specifiche tecniche comunicate dall'UTC. Tale documentazione fornita dai gestori, sovrapposta ad una cartografia unificata di base in formato digitale georeferenziata, deve riportare:

a. la posizione e la sezione di tutte le condotte (linee principali ed allacciamenti) nuove e/o modificate con un errore di localizzazione non superiore a cm. 50;
b. l'indicazione dei sistemi utilizzati per la segnalazione e protezione delle condutture;
c. la profondità delle condutture, con un errore non superiore a cm. 30;
d. ubicazione dei componenti speciali e quant'altro necessario per determinare le caratteristiche fisiche della rete;
e. il contenuto delle condutture, tratta per tratta;
f. la posizione e la dimensione di tutti i pozzetti, indicata con un errore di localizzazione non superiore a 30 cm; il tutto secondo il formato che sarà indicato dall'UTC.

Articolo 27: Delega per il ripristino definitivo per pavimentazioni in conglomerato bituminoso

Il soggetto interessato al rilascio di un'autorizzazione per lavori di scavo e ripristino può avanzare la proposta, nella domanda di autorizzazione, di non eseguire direttamente i lavori di ripristino definitivo della pavimentazione bituminosa, delegandoli al Comune. In tal caso il Comune dichiarerà, nell'atto di autorizzazione, se la proposta di delega è stata accolta o meno, e in caso di accoglimento indicherà nello stesso atto l'importo e le modalità del versamento da effettuare.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno gli enti, le società di gestione o erogazione dei servizi, potranno fare istanza di delega al Comune per l'esecuzione dei ripristini definitivi relativi alle manomissioni stradali previste nel corso dell'anno. In tal caso la delega dovrà essere espressa nelle forme di cui all'art. 25 del presente regolamento ed all'atto del ritiro di ciascuna autorizzazione, il concessionario dovrà versare una somma pari all'importo stabilito dall'UTC per l'esecuzione del singolo ripristino definitivo secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Viceversa, nel caso in cui non venga inoltrata l'istanza di delega, i soggetti di cui al comma 2 eseguiranno i ripristini secondo le modalità del presente regolamento.

L'importo da versare al Comune quale corrispettivo per l'esecuzione in delega dei ripristini definitivi, avverrà sulla base della superficie di ripristino e dei prezzi unitari stabiliti dall'UTC.

Articolo 28: Deroghe alle prescrizioni tecniche

Per sopraggiunte esigenze tecniche connaturate alla tipologia dei lavori, dello stato e delle caratteristiche delle pavimentazioni esistenti, sarà possibile derogare alle modalità tecniche stabile dal presente regolamento per il ripristino provvisorio e definitivo. Ciò potrà avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione e disposizione da parte dell'UTC, alla condizione di invarianza del valore economico del ripristino stradale proposto in variante rispetto alla tipologia standard prevista dal regolamento;

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29: Vigilanza e verifica finale

L'Area Tecnica e l'Area Polizia Locale eserciteranno, ognuno per le proprie competenze, la vigilanza sull'esecuzione dei lavori autorizzati e sui successivi ripristini, affinché siano rispettate le modalità operative e le prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento, i tempi stabiliti dall'autorizzazione ed ogni altra disposizione prevista dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione.

Il soggetto titolare dell'autorizzazione o, in alternativa, il direttore dei lavori, provvede a comunicare per iscritto al Comune l'ultimazione dei lavori. Trascorsi sessanta giorni dal termine ultimo stabilito nell'autorizzazione, l'UTC, entro i successivi 30 giorni, effettuerà la verifica finale per accertare che i ripristini siano stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche stabilite da questo regolamento.

La verifica finale è adottata con apposito verbale redatto a cura dell'UTC , al quale è allegata la relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori designato per l'intervento.

Fino all'avvenuta verifica finale il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad intervenire presso il luogo oggetto dell'intervento ogni qualvolta vengano meno le condizioni di sicurezza o si manifesti deterioramento del ripristino.

Qualora il Comune non esegua il sopralluogo entro il termine di 30 giorni successivi ai quattro mesi dal termine dei lavori, gli stessi si intendono regolari ed ai fini della dichiarazione di regolarità del ripristino, la relazione del direttore dei lavori sostituisce il verbale redatto dal Comune.

Nel caso in cui il concessionario deleghi l'A.C. per l'esecuzione dei ripristini definitivi, la verifica finale ha per oggetto il ripristino preliminare.

Articolo 30: Sanzioni

Chiunque esegua lavori senza l'autorizzazione prescritta dal presente Regolamento o in difformità dalle disposizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 21 del D. Lgs. n°285/92.

Per il mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione di scavi e ripristini, dei tempi di esecuzione degli stessi, nonché dell'omessa segnalazione di inizio lavori verrà irrogata una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 fatti salvi eventuali risarcimenti dei danni.

Articolo 31: Ulteriori adempimenti a carico del richiedente

Per i lavori che necessitano di interruzione o limitazione del traffico il richiedente dovrà ottenere le relative autorizzazioni dall'UTC e dall'Area Polizia Locale, che provvederà alla predisposizione delle relative ordinanze. L'efficacia delle autorizzazioni di suolo pubblico è sospesa sino al momento dell'ordinanza della Polizia Locale.

Per i lavori che interessano beni soggetti a vincolo storico, artistico, paesaggistico, il richiedente dovrà inoltre ottenere le relative autorizzazioni, qualora le opere siano soggette a tali abilitazioni.

Sono a carico del richiedente imposte, tasse e canoni che leggi e regolamenti vigenti stabiliscono in relazione al complesso delle attività esercitate in conseguenza dell'autorizzazione, unitamente agli

accertamenti da effettuarsi presso i soggetti gestori delle reti di pubblico servizio per individuare la precisa ubicazione delle relative canalizzazioni.

Articolo 32: Inadempimenti

Qualora un soggetto, nell'arco di un anno, assommi un numero di inadempimenti nell'esecuzione dei lavori – con esecuzione da parte del Comune e incameramento della fideiussione o della cauzione – pari o superiore a cinque, sarà sottoposto, nel successivo anno solare, ad raddoppio della cauzione e non potrà avvalersi della facoltà di presentare cauzione sotto forma di polizza fidejussoria.

In tali casi qualsiasi concessione per tutto l'anno solare di riferimento sarà rilasciata previo versamento della cauzione in denaro.

Articolo 33: TOSAP

Gli operatori dei servizi a rete per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, fatto salvo quelle di proprietà dell'Amministrazione Comunale, sono tenuti a corrispondere all'A.C. la TOSAP secondo la normativa vigente. Copia della autorizzazione dovrà essere trasmessa al competente ufficio comunale per la determinazione della tassa. Di tale fatto dovrà essere messo a conoscenza il titolare dell'autorizzazione

Articolo 34: Cavedi, intercapedini, manufatti di aeroilluminazione interrati

Nel caso in cui un soggetto diverso dall'Amministrazione preveda la realizzazione, a seguito dell'ottenimento del titolo abilitativo, di cavedi, intercapedini e simili manufatti in aderenza ai piani interrati di immobili di sua proprietà su aree comunali o su strade o aree con servitù di pubblico transito, dovrà presentare all'UTC istanza di manomissione del suolo pubblico ai sensi del presente regolamento.

Le occupazioni esercitate con cavedi, intercapedini e simili manufatti situati in aderenza ai piani interrati degli immobili, sono soggette alla tassa di occupazione permanente del suolo pubblico. La superficie per la quale va corrisposta la tassa è pari alla superficie orizzontale d'ingombro del cavedio rispetto alla strada o al marciapiede, anche se priva di griglie o di manufatti di aeroilluminazione.

È fatto carico ai proprietari di cavedi, intercapedini e manufatti similari, di provvedere alla perpetua manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni altro intervento di messa in pristino che dovesse rendersi necessaria, di tutti i componenti del manufatto con particolare riferimento a:

a. griglie di aerazione;
b. manufatti di aeroilluminazione;
c. pavimentazione stradale sovrastante il cavedio;
d. strutture murarie che costituiscono l'ossatura del cavedio.

I soggetti proprietari dei cavedi sono tenuti a pagare i danni a cose e persone cagionati da una mancata manutenzione dell'infrastruttura, tenendo altresì indenne l'A.C. da qualunque azione civile o penale conseguente dal mancato rispetto di tale prescrizione.

La pavimentazione stradale interessata dalla sottostante presenza di un cavedio, deve essere facilmente individuabile attraverso la realizzazione di marcature, caposaldi, fasce di tipologia e colore differente, atte a delimitare l'ingombro planimetrico del manufatto; per ingombro

planimetrico del cavedio, si intende la proiezione sulla superficie stradale dei piani verticali costituiti dai paramenti esterni murari del manufatto.

Articolo 35: Adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte, nel vigente ordinamento, dalla normativa comunitaria,nazionale, regionale, statutaria o di diversa natura (ad esempio circolari, protocolli d'intesa, ecc.)

Articolo 36: Entrata in vigore

Il presente regolamento, entrerà in vigore il giorno successivo all'esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

A decorrere da tale data, il presente regolamento sostituisce integralmente ogni altra norma regolamentare in materia.